



COMUNE DI TERRALBA

(Provincia di Oristano)

2° SERVIZIO

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Unità Operativa

S.U.A.P. - Sportello Unico Attività Produttive

ORDINANZA N. 21 DEL 20 APRILE 2010

OGGETTO: MODIFICA ORDINANZA N. 38 DEL 22/07/2008 "DISCIPLINA ORARI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA".

IL SINDACO

Richiamata la propria ordinanza n. 38 del 22 luglio 2008 "Disciplina orari apertura e chiusura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa";

Vista la nuova L.R. 22 gennaio 2010, n. 3 " *Modifiche alla legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 "Disciplina generale delle attività commerciali, e proroga dei termini per la concessione dei contributi di cui all'art. 1 della Legge Regionale 21 novembre 1985, n. 28 (interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute dai Comuni, Provincie e Comunità Montane in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche)*", la quale, all'art. 1, ha abrogato il comma 6 dell'articolo 5 della Legge Regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina delle attività commerciali) come sostituito dall'articolo 3 della Legge Regionale 6 dicembre 2006, n. 17 (modifiche alla Legge Regionale 18 maggio 2006, n. 5 - Disciplina generale delle attività commerciali), cassando, pertanto, la chiusura inderogabile nei giorni festivi del 1° gennaio- Pasqua - Pasquetta- 25 aprile - 1° maggio - 25 e 26 dicembre;

Dato Atto che l'art. 2 della stessa L.R. 22 gennaio 2010, n. 3, ha integrato la legge regionale n. 5 del 2006, con l'aggiunta dopo il comma 6 dell'articolo 5 della legge 2006 il seguente comma 6 bis " *Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle seguenti tipologie di attività: le rivendite di oneri di monopolio; gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi ed ai complessi turistici e alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le strade statali, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; le rivendite di giornali; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale; le sale cinematografiche.*"

Ravvisata pertanto la necessità di adeguare la precedente Ordinanza n. 38 del 22 luglio 2008 alle nuove disposizioni della L.R. 22 gennaio 2010, n. 3, rettificando gli art. 4 e art. 5 della stessa;

Vista la L.R. n°05/06 e successive modifiche ed integrazioni, "Disciplina generale delle attività commerciali", art. 5 "Orari di vendita";

Vista la Legge Regionale 06/12/2008, n. 17 " *Modifiche alla Legge Regionale 18/05/2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali)*;

Visto il D.Lgs n°114 /98, Titolo IV, per le parti non contrastanti con la Legge Regionale;

Visto l'art. 50, comma 7 del D.Lgs N°267/00, che attribuisce al Sindaco la competenza relativa al coordinamento e alla riorganizzazione degli orari degli esercizi commerciali;

ORDINA

La modifica degli art. 4 e 5 della precedente Ordinanza n. 38 del 22 luglio 2008, come di seguito riportato:

ARTICOLO 4

In occasione dei festeggiamenti in onore del Santo patrono San Pietro Apostolo, è data facoltà agli esercenti il commercio al dettaglio di derogare all'obbligo di chiusura festiva, nel rispetto dei diritti dei lavoratori;

1 - In occasione dei giorni 1° gennaio, Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1° maggio, 15 agosto, 25 e 26 dicembre, è data facoltà agli esercenti il commercio al dettaglio di derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva, nel rispetto dei diritti dei lavoratori;

2 - Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle attività escluse dalla disciplina degli orari ai sensi della vigente normativa;

3 - Per quanto disposto dall'art. 2, comma 1, della L.R. n. 3/2010 "integrazioni alla L.R. n. 5 del 2006" il quale prevede che dopo il comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2006 è aggiunto il seguente 6 bis. *"Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle seguenti tipologie di attività: le rivendite di oneri di monopolio; gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi ed ai complessi turistici e alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le strade statali, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; le rivendite di giornali; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale; le sale cinematografiche."*

Le modifiche apportate col presente atto hanno efficacia immediata;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione, e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima pubblicazione.

Terralba, lì 20 aprile 2010

IL SINDACO
(Dott. Gian Pietro Pili)

Copia della presente Ordinanza viene affissa all'albo dell'Ente e si trasmette in copia a:

- Ufficio Polizia Municipale - Sede;
- Comando Stazione Carabinieri - Terralba;
- Ufficio Territoriale del Governo;
- Questura di Oristano.